Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 gennaio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DELL'11 GENNAIO 1960:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1959.

(5950)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1959, n. 1142.

Finanziamento della seconda fase esecutiva del piano quinquennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per un ulteriore sviluppo del piano di ammodernamento e di potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 289, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 175.000 milioni.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata al comma precedente per l'esecuzione delle opere e delle forniture richieste dalla realizzazione del piano suddetto.

Per il raggiungimento delle finalità del piano previsto dal primo comma e particolarmente per la produzione di energia elettrica o per lo sfruttamento di altre fonti di energia, nonchè per ogni altra esigenza connessa con l'esercizio ferroviario, potrà essere autorizzata, con decreti del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro, la destinazione di parte della somma ivi indicata e fino alla concorrenza dello importo massimo di lire 9000 milioni, per la costituzione o per l'aumento del capitale di enti già costituiti, o da costituire, rimanendo la titolarità e la gestione dei capitali medesimi di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 2.

Le spese occorrenti per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, comprese nel piano di cui all'art. 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 15.000 milioni, con le seguenti assegnazioni da prelevarsi dagli stanziamenti che, per i cinque esercizi finanziari qui di seguito indicati, risulteranno iscritti, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo « Rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto »:

lire 1.000	milioni,	per	l'esercizio	1960-61
» 2.000	»	»	»	1961-62
» 5.000	»	»	»	1962-63
» 4.000	»	»	»	1963-64
» 3.000	»	»	»	1964-65

Le spese occorrenti per il rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, incluse nello stesso piano di cui all'art. 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 10.000 milioni, con le seguenti assegnazioni da prelevarsi dagli stanziamenti che, per i cinque esercizi finanziari qui di seguito indicati, risulteranno iscritti, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo « Rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi »:

lire 1.000	milioni,	per	l'esercizio	1960-61
» 2.000	»	»	»	1961-62
» 3.000	»	»	»	1962-63
» 3.000	»	»	»	1963-64
» 1.000	»	»	»	1964-65

Art. 3.

La somma di lire 150.000 milioni occorrente per l'esecuzione delle altre opere e forniture non contemplate dall'art. 2 e comprese nel medesimo piano di cui allo art. 1 sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione:

lire 25.000	milioni	nell'esercizio	1960-61
» 30.000	»	»	1961-62
» 30.000	»	»	1962-63
» 40.000	»	»	1963-64
» 25.000	»	»	1964-65

Art. 4.

I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 150.000 milioni, di cui al precedente articolo, saranno provveduti con operazioni di credito.

A tal fine l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari e comunque di durata adeguata alla natura degli investimenti autorizzati con l'art. 1, sia all'interno che all'estero, mano a mano che se ne presenterà il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 150.000 milioni.

In attesa di potere porre in essere le operazioni di mutuo di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 289, e quelle di cui al precedente capoverso del presente articolo, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreti

del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere anche ad operazioni di credito a breve termine, a titolo di prefinanziamento e da estinguersi, in ogni caso, col netto ricavo dei mutui suddetti.

Art. 5.

Le operazioni di credito, di cui all'articolo precedente, saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione ferroviaria e gli Enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreti del Ministro stesso.

Il periodo d'ammortamento dei mutui di cui al secondo comma dell'art. 4 non potrà essere, comunque, superiore ai trenta anni.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire, per ciascun mutuo, dallo esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore dello Ente mutuante.

Art. 6.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 dicembre 1959, n. **1143**.

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Novara-Biella ed inclusione della linea nella rete statale, nonchè modificazioni alla legge 30 aprile 1959, n. 286.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 650 milioni (lire seicentocinquantamilioni) per far fronte al pagamento della indennità, che sarà esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Novara Biella.

L'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sarà approvato e reso esecutorio con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

E' autorizzata l'inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato dopo che sia intervenuta la risoluzione della concessione.

Art. 3.

Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Novara-Biella, nonchè della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data di inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286, rispettivamente per il personale, per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nella legge medesima, con le modificazioni di cui ai seguenti articoli 4 e 5.

Art. 4.

L'art. 4 della legge 30 aprile 1959, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Il personale delle Società ex concessionarie di cui all'art. 1 ha facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla data di partecipazione della qualifica assegnata dalla Azienda delle ferrovie dello Stato, per l'iscrizione al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, numero 229, e successive modificazioni, dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

In tal caso il servizio prestato anteriormente a tale data presso le Società ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio che a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale Fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto trasferirà al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.

Il personale di cui al presente articolo, il quale abbia già compiuto, o compirà entro trenta giorni dalla data di opzione per il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, i limiti di età e di servizio stabiliti dalla tabella (allegato n. 15) annessa al primo comma dell'art. 165 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, sarà collocato a riposo con decorrenza non posteriore al predetto termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

Entro lo stesso termine di trenta giorni dall'opzione è data facoltà di chiedere il mantenimento in impiego fino al compimento di un biennio oltre il limite di età, previsto dal quarto comma dell'art. 165 del citato stato giuridico, al personale il cui limite di età è fissato in anni 58 e 60 e che abbia già compiuto tale limite o al quale manchino meno di sei mesi al compimento del limite stesso. Delle facoltà previste dal presente articolo può avvalersi anche il personale eventualmente già cessato dal servizio in applicazione dell'art. 4 della legge 30 aprile 1959, n. 286.

Per il personale che sarà eventualmente riammesso in impiego ai sensi del comma precedente, il periodo di

assenza dal servizio sarà utile a tutti gli effetti. La riammissione comporterà la corresponsione della differenza fra gli assegni fissi di attività di servizio, con esclusione delle competenze accessorie, e le somme eventualmente corrisposte al personale stesso a titolo di pensione.

Gli agenti, che non si siano avvalsi della facoltà di opzione per il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, prevista dai precedenti commi, continueranno a rimanere iscritti allo speciale Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, gestito dallo Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al personale di cui al comma precedente dovranno applicarsi, ai fini della cessazione dal servizio, sia d'ufficio che a domanda, le norme contenute nello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

L'art. 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, potrà trovare applicazione solo nel caso di collocamento a riposo per limiti di età e di servizio, disposto d'ufficio dalla Azienda ferroviaria in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale ferroviario prima del raggiungimento dei limiti di età e di servizio fissati dalle norme che regolano il collocamento a riposo degli addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti al predetto Fondo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, sia d'ufficio che a domanda, il personale medesimo consegue il diritto al trattamento di quiescenza solo se abbia compiuto i limiti di età e di servizio previsti dalle norme che regolano il citato Fondo.

Si applicano, anche agli agenti di cui al comma sesto del presente articolo, le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge 30 aprile 1959, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di ruolo provenienti dalle ferrovie: « Santhià-Biella » ; « Monza-Molteno-Oggiono » ; « Siena-Buonconvento-Monte Antico » e « Poggibonsi-Colle Val d'Elsa » saranno iscritti alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Il servizio di ruolo prestato a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino al detto passaggio verrà riconosciuto nella misura di un terzo agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.

Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle Società ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi fondi di buonuscita previsti dall'art. 12 dell'Accordo nazionale 19 febbraio 1948 e dall'art. 2 dell'Accordo nazionale 12 gennaio 1956.

I singoli conti individuali, con i relativi interessi, saranno introitati dall'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, la quale assicurerà al personale di cui sopra, eccettuate le esclusioni e riduzioni previste dalle norme di legge vigenti per il personale ferroviario, un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio ».

Art. 6.

La spesa di lire 650.000.000 di cui all'art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

All'onere di cui sopra verrà fatto fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 dicembre 1959, n. **1144**.
Aumento da 10 miliardi di lire a 15 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle Ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni e sussidi di cui alla legge 10 ottobre 1950, n. 907.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844, ed elevato a lire 10 miliardi con la legge 10 ottobre 1950, n. 907, a parziale copertura del disavanzo della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale dell'Amministrazione stessa, viene stabilito, a partire dallo esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15 miliardi di lire.

Art. 2.

Per l'esercizio 1959-60, alla spesa di 5 miliardi di lire derivanti dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante prelievo dal Fondo speciale di cui al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1145.
Concessione di una nuova linea ferroviaria metropolitana in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, alla concessione di costruzione e di esercizio di una seconda linea di ferrovia metropolitana in Roma da piazza Risorgimento al Flaminio, Termini, San Giovanni, Osteria del Curato, con diramazione per Torre Spaccata.

Art. 2.

Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sarà provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito di appalto-concorso.

Le concessioni stesse potranno essere accordate per singoli tronchi, dando comunque la precedenza ai tronchi Termini-San Giovanni e San Giovanni-Osteria del Curato.

Il corrispettivo di costruzione verrà determinato a *forfait,* salva la revisione dei prezzi, dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e verrà pagato in base a certificati di avanzamento dei lavori, per importi da determinarsi nei rispettivi atti di concessione, o in capitale non differito, entro i limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 6, o in annualità posticipate, sempre nei limiti dei suindicati stanziamenti, di numero non superiore a sette. Tali annualità, determinate al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, potranno essere messe a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 3.

Alla costruzione delle opere di completamento della ferrovia (elettrificazione, impianti di segnalamento, di telecomunicazioni, di blocco automatico, ecc.) ed allo approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio provvederà il concessionario dell'esercizio.

Per la concessione di completamento e di esercizio per la durata di anni 50, a decorrere dalla data di apertura all'esercizio della ferrovia, sarà istituito un piano finanziario sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento, comprendente:

all'attivo:

a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;

b) gli eventuali sussidi e contributi che per l'esercizio fossero deliberati dal Comune e dalla Provincia;

al passivo:

c) la quota annua di ammortamento ed interessi della spesa che sarà riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per il completamento della linea;

d) la quota annua di interessi sulla spesa che sarà riconosciuta ammissibile dal predetto Consesso per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio;

e) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo degli impianti fissi (armamento, linea elettrica, sottostazioni) e del materiale rotabile e di esercizio;

f) l'importo annuo presunto delle spese di esercizio.

In base alle risultanze del piano finanziario anzidetto sarà determinata l'eventuale sovvenzione necessaria per l'esercizio.

Qualora la ferrovia venga aperta all'esercizio per tronchi, la durata della concessione decorrerà dalla data di apertura all'esercizio del primo tronco. Il piano finanziario da istituire in sede di concessione del completamento e dell'esercizio avrà riguardo alle previsioni attive e passive relative al primo tronco, e sulla base di esso verrà determinata la eventuale sovvenzione provvisoria di esercizio relativa al tronco stesso.

Per l'apertura all'esercizio degli altri tronchi verranno istituiti successivamente piani finanziari comprendenti:

l'aggiornamento degli elementi indicati ai precedenti punti *a*), *b*) ed *f*), in relazione alle previsioni dei tronchi aperti e di quello da aprire all'esercizio;

la somma delle quote di cui ai punti *c*), *d*) ed *e*) relative ai tronchi già aperti all'esercizio con le analoghe quote relative al tronco da aprire all'esercizio.

Sulla base dei nuovi piani finanziari saranno determinate le eventuali sovvenzioni provvisorie di esercizio decorrenti dalla data di attivazione del nuovo tronco.

L'eventuale sovvenzione definitiva verrà determinata sulla base del piano finanziario da istituire per l'apertura all'esercizio dell'ultimo tronco.

Sia la sovvenzione definitiva che quelle provvisorie saranno sottoposte a revisione dopo un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare, in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, l'importo da corrispondere per tutta la loro residua durata.

Il Ministro per i trasporti è, però, autorizzato a disporre che le sovvenzioni in parola siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere del triennio successivo alle revisioni come sopra disposte.

Art. 4.

L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti dell'art. 71 e seguenti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1878, n. 5188.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.

Art. 5.

Il concessionario della costruzione della ferrovia è esonerato dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione temporanea di aree pubbliche di pertinenza dello Stato, del comune di Roma e di altri Enti pubblici.

Art. 6.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 26.000.000.000.

La spesa medesima sarà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67.

L'onere di lire 1500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1959-60 sarà fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto sul capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio per provvedere alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

Saranno registrati con il pagamento dell'imposta fissa di registro:

a) l'atto di concessione di sola costruzione e quello per il completamento e l'esercizio della ferrovia, nonchè quelli successivi per aggiunte e varianti;

b) gli atti per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri beni stabili necessari per la costruzione della ferrovia e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto e l'espropriazione si renderanno necessari in vista di successivi ampliamenti all'uopo autorizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146.

Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.

Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto è di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.

Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata o in uscita dal territorio italiano.

Art. 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.

Art. 3.

Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte.

Il Ministro per le finanze può con proprio decreto, stabilire nuove modalità di pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 del presente testo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1959.

Designazione dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.) quale Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia a favore delle insegnanti delle scuole materne, collocate in pensione anteriormente al 1° gennaio 1950.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, istitutivo dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali;

Visto l'art. 3 della legge 20 giugno 1935, n. 1250, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120, contenente norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali;

Considerata la necessità di designare l'istituto tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, nei confronti delle insegnanti di scuole materne collocate in pensione anteriormente al 1° gennaio 1950;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.) è tenuto a provvedere alla assistenza di malattia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, in favore delle insegnanti di scuole materne già iscritte all'ex Istituto Rosa Maltoni Mussolini e collocate in pensione anteriormente al 1° gennaio 1950, prima della entrata in vigore della legge n. 120 del 13 marzo 1950 sopra richiamata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(40)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.

Approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale dell'Unione italiana di riassicurazione, società per azioni con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 50 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, concernente l'Unione italiana di riassicurazione;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'atto 3 aprile 1922 pubblicato sul Bollettino ufficiale delle società per azioni, fascicolo n. 20 in data 18 maggio 1922, col quale venne costituita in Roma la Società per azioni « Unione italiana di riassicurazione » ed approvato il relativo statuto;

Visti i decreti Ministeriali 22 ottobre 1930, 10 novembre 1939, 22 novembre 1948 e 13 febbraio 1950, con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il verbale dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria tenutasi in Roma il 30 novembre 1959 tra gli azionisti dell'Unione italiana di riassicurazione, nella quale sono state deliberate due modifiche agli articoli 4 e 5 dello statuto sociale, intese a prorogare il termine di durata della Società e ad elevarne il capitale azionario;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4 e 5 dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione, società per azioni con sede in Roma, deliberate dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti in data 30 novembre 1959, risultanti dal verbale del notaio Giuseppe Grispini, registrato a Roma il 16 dicembre 1959 al n. 7600, vol. 76/3 atti pubblici, ed annesso al presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(39)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Sondrio ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale stesso.

Con decreto in data 22 dicembre 1959 n. 300.7.III.1491 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Sondrio viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale stesso.

(55)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Ancona ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale stesso.

Con decreto in data 22 dicembre 1959 n. 300.7.1446 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Ancona viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'ospedale stesso.

(56)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 21.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 257486 di L. 50.000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciato smarrito dal sig. Mimidian Michele, nato a Istambul l'8 luglio 1907 e domiciliato in Milano, via Bellincione n. 10.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(6977)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1960

1 Dollaro USA	621,05
1 Dollaro canadese	651,687
1 Franco svizzero	143,625
1 Corona danese	89,892
1 Corona norvegese	86,835
1 Corona svedese	119,867
1 Fiorino olandese	164,63
1 Franco belga	12,432
100 Franchi francesi	126,57
1 Lira sterlina	1737,687
1 Marco germanico	148,907
1 Scellino austriaco	23,901

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare e settantatre i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Vista la legge 16 maggio 1956, n. 562, ed in particolare l'art. 2;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui al quadro 58 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Un terzo dei posti predetti è riservato ai collocatori di cui all'art. 3 della precitata legge 16 maggio 1956, n. 562, che, non avendo superato l'età di 45 anni, conseguano l'idoneità nel presente concorso.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo la elevazione del limite superiore di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, nonchè per i collocatori di cui alla precitata legge 16 maggio 1956, n. 562.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di scuola media inferiore.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*) e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema che fa parte integrante del presente decreto, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendano procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tale caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale « *C* »;

11) il proprio impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante: per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore o di preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di scuola media inferiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200 ovvero il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto competente;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato in territorio della Repubblica ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5, quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data anteriore a tre mesi dal termine indicato nel secondo comma del precedente art. 5, a pena di decadenza.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che, senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sugli stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli preferenziali anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova pratica e di quella orale si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) componimento in lingua italiana;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (i Ministeri: organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici; i Ministri ed i Sottosegretari di Stato; il Consiglio dei Ministri; il Consiglio di Stato; la Corte dei conti; l'Avvocatura generale dello Stato; la Prefettura; la Regione; la Provincia; il Comune ed i loro organi, il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato);

2) nozioni elementari di statistica (concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici);

3) aritmetica elementare (nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale ed alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello riportato nella prova pratica.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero del periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi di servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta secondo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1959
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 264. — BARONE

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI — Via Flavia n. 3 - ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . ., domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età perchè . . . . (1).

Inoltre, dichiara quanto appresso:

— di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso la scuola . . . . . di . . . .;

— di essere cittadino italiano (2);

— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

— di non aver riportato condanne penali (4);

— di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (5);

— e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (6).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza

del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbiano diritto alla elevazione del predetto limite di anni 32.

I candidati stessi indicheranno, con esattezza, il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite di età; ad es.:

coniugato senza (o con) prole, (precisando, in caso affermativo, il numero dei figli viventi; combattente, o militarizzato, o assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, o dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, o dai territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare; promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato, o internato per motivi politici o razziali; licenziato da . (precisando la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali; collocatore comunale di (precisare il Comune); sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda, o di autorità, e non reimpiegato come civile.

(2) Gli italiani non appartenenti alla Repubblica indicheranno tale loro qualità.

(3) I candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale).

(5) Indicare, oltre al periodo di servizio, il motivo della cessazione.

Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

I dipendenti da Amministrazioni dello Stato indicheranno la carriera o la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale « C ».

(6) Indicare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio, in qualità di ovvero, perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6961)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1959 del Ministero di grazia e giustizia, pubblica il decreto Ministeriale 29 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958.

(68)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ad un posto di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie riservato al personale in servizio presso l'Università di Camerino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 254;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n. 55, foglio n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 13 giugno 1959, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ad un posto di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, riservato al personale in servizio presso l'Università di Camerino;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n. 55, foglio n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 13 giugno 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, riservato al personale in servizio presso l'Università di Camerino, è rettificato all'art. 4, comma secondo, lettera r) e all'art. 7, unicamente per quanto riguarda la data del 1° novembre 1958, che deve intendersi 24 aprile 1958.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 20 gennaio 1959.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dagli aspiranti, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione V, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1959
Registro n. 135, foglio n. 348

(64)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe, al concorso per titoli ed esami a quattro posti di viceragioniere e al concorso per titoli a sette posti di applicato aggiunto nelle segreterie universitarie, riservati al personale in servizio negli Istituti universitari navale ed orientale in Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 dicembre 1957, n. 1210;
Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 64, foglio n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1959, con il quale sono stati indetti un concorso per titoli ed esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, un concorso per titoli ed esami a quattro posti di viceragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie e un concorso per titoli a sette posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, riservati al personale in servizio negli Istituti universitari navale e orientale di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 64, foglio n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1959, con il quale sono stati indetti un concorso per titoli ed esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe, un concorso per titoli ed esami a quattro posti di viceragioniere e un concorso per titoli a sette posti di applicato aggiunto nelle segreterie universitarie riservati al personale in servizio negli Istituti universitari navale e orientale di Napoli, e rettificato, nel comma secondo, lettera *r*), unicamente per quanto riguarda la data del 1° luglio 1956, che deve intendersi 12 gennaio 1958.

Art. 2.

L'art. 7 del decreto citato nel precedente art. 1 è rettificato unicamente per quanto riguarda la data del 1° luglio 1956 che deve intendersi 12 gennaio 1958.

Art. 3.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, riservati al personale in servizio presso gli Istituti universitari navale e orientale di Napoli, indetti con decreto Ministeriale 1° dicembre 1958.

Le domande di ammissione ai concorsi medesimi, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione V, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1959
Registro n. 135, *foglio n.* 347

(63)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore di 2ª classe della sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti al servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto del Prefetto di Roma in data 30 ottobre 1951, n. 104507, con cui è stato indetto il concorso interno al posto di coadiutore di 2ª classe della sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi di Roma;
Visti i decreti altocommissariali 5 giugno 1952, 31 maggio 1953, n. 340.3.9355, e il decreto Ministeriale n. 300.6/20412.70. C/14899, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Vista la lettera in data 2 dicembre 1959, con la quale il medico provinciale di Roma segnala che il componente della predetta Commissione prof. Angelo D'Ambrosio ha declinato l'incarico per motivi di salute;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Angelo D'Ambrosio è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore di 2ª classe della sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi di Roma il prof. Renato Isidoro, direttore del Laboratorio provinciale di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

(61)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Milano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 maggio 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Milano;
Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso:
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Milano nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi dott. Edoardo	punti	130,91	su 150
2. Pazzaglia dott. Isidoro	»	117,33	»
3. Carminelli dott. Etrusco	»	114,51	»
4. Michelon dott. Giovanni	»	113,78	»
5. Grasselli dott. Ruffino	»	111,23	»
6. Napolitano dott. Mario	»	106,70	»
7. Labianca dott. Cosimo	»	101,83	»
8. L'Abbadessa dott. Giuseppe	»	91,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(45)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova indetto con decreto Ministeriale 3 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 18 luglio 1959, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami in via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio 1960, alle ore 8.

(65)

PREFETTURA DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto 15 marzo 1958, n. 16267, col quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1957;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1957 è così costituita:

Presidente:

Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Sollecito dott. Antonino, medico provinciale;

Zulli dott. Pietro, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Chieti;

Paoletti dott. Italo, aiuto ostetrico dell'Ospedale civile di Lanciano;

Bonetti Aldemira, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giacomo Peca, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Chieti.

Chieti, addì 16 dicembre 1959

Il prefetto: BENIGNI

(50)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 20615 div. 3/S del 1° luglio 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958 nei comuni di Aliano, Bernalda, Cirigliano e Stigliano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 35461-3/S del 7 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 277 del 17 novembre 1959:

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Onorati dott. Emilio	punti	52,985	su 100
2. Lapadula dott. Giovanni	»	52,362	»
3. D'Alessandro dott. Emilio	»	51,739	»
4. Parisi dott. Roberto	»	50,352	»
5. Imperatrice dott. Prospero	»	48,764	»
6. Antelmy dott. Ernesto	»	48,609	»
7. Ruggiero dott. Egidio	punti	47,541	su 100
8. De Brizio dott. Angiolino	»	46,988	»
9. Cudemo dott. Giuseppe	»	45,224	»
10. Pastano dott. Pasquale	»	45,064	»
11. Iula dott. Giuseppe	»	44,595	»
12. Donato dott. Vincenzo	»	44,200	»
13. Sarubbi dott. Vincenzo	»	43,931	»
14. Lapadula dott. Raffaele	»	43,743	»
15. Cannizzo dott. Michelangelo	»	43,227	»
16. Salemme dott. Biagio	»	43,044	»
17. Latorraca dott. Domenico	»	43,000	»
18. Lorusso dott. Michele	»	42,500	»
19. Rossi dott. Cosmo	»	42.277	»
20. Biasini dott. Nello	»	41,803	»
21. Buccolieri dott. Leonardo	»	41,656	»
22. Lioce dott. Giuseppe	»	38,280	»
23. Sarno dott. Carmine	»	37,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 29 dicembre 1959

Il prefetto: TURCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 20615-3/S del 1° luglio 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per le condotte mediche di Aliano, Bernalda 2ª condotta, Cirigliano e Stigliano vacanti al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 41309 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Viste le preferenze indicate da ciascun candidato nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Onorati dott. Emilio: Bernalda (2ª condotta);
2) Lapadula dott. Giovanni: Stigliano;
3) Parisi dott. Roberto: Aliano;
4) Imperatrice dott. Prospero: Cirigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 29 dicembre 1959

Il prefetto: TURCO

(24)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 9394/3ª San., in data 12 agosto 1959, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1957;

Considerato che il dott. Sammarco Francesco, vincitore della prima condotta medica di Mesoraca, ha rinunziato alla nomina a titolare di detta condotta;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e tenute presenti le indicazioni delle sedi, fatte, in ordine di preferenza, nelle domande di ammissione al concorso dei candidati che seguono in graduatoria il dottore Sammarco;

Considerato che il dott. Filardo Francesco appositamente interpellato in data 7 novembre 1959 non ha fornito alcuna risposta e che lo stesso deve pertanto considerarsi rinunciatario;

Considerato che il dott. Mammone Armando che segue in graduatoria il predetto dott. Filardo, interpellato in merito, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta predetta;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9394/3ª San., del 12 agosto 1959, il dott. Mammone Armando è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Mesoraca, in sostituzione del dott. Sammarco Francesco, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Mesoraca.

Catanzaro, addì 16 dicembre 1959

p. *Il prefetto*: PASCUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 9394/3ª San., in data 12 agosto 1959, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1957;

Considerato che il dott. Tripodi Raffaele, vincitore della seconda condotta medica di Cardinale, ha optato per la seconda condotta medica di Fabrizia, resasi vacante per rinunzia del vincitore;

Che ciò stante occorre procedere all'assegnazione della predetta seconda condotta medica di Cardinale, vacante;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e tenute presenti le indicazioni delle sedi, fatte, in ordine di preferenza, nelle domande di ammissione al concorso dei candidati che seguono in graduatoria il dottore Tripodi;

Considerato che il dott. Manduca Alfonso che segue nella graduatoria il predetto dott. Tripodi, appositamente interpellato in data 19 novembre 1959 non ha fornito alcuna risposta;

Considerato che il dott. Demasi Giovanni, interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta predetta;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9394/3ª San., del 12 agosto 1959, il dott. Demasi Giovanni è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Cardinale, in sostituzione del dott. Tripodi Raffaele, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cardinale.

Catanzaro, addì 16 dicembre 1959

p. *Il prefetto*: PASCUCCI

(6)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 12617 in data 10 aprile 1959 con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958, nonchè l'avviso n. 20316 in data 1° luglio 1959, con cui venne prorogato il termine utile per la presentazione delle domande al concorso stesso, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica, parte seconda, inserzioni n. 92 del 17 aprile 1959 e n. 160 dell'8 luglio 1959 e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 2 del 7 luglio 1959, e affissi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in argomento, nominata con proprio decreto n. 23452 in data 22 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 dell'8 agosto 1959 e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 9 del 31 luglio 1959 ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1959, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in narrativa così come è stata formata dalla Commissione giudicatrice:

1. Cecchini Noemi	punti	53,770
2. Quilici Gemma	»	52,874
3. Fava Maria Grazia	»	51,714
4. Imoda Iolanda	»	50,860
5. Caioli Anna Maria	»	49,865
6. Cecchettini Marina	»	49,500
7. Mellini Eda	»	49,475
8. Ghilardi Carolina	»	49,218
9. Lenzi Lina	»	49,012
10. Fagiolini Lina	»	49 —
11. Lisi Giuliana	»	48,475
12. Antonini Francesca	»	47,848
13. Ariatti Adelina	»	47,333
14. Martini Alma	»	46,583
15. Luzzi Silvana	»	46,200
16. Balestri Oriana	»	44,838
17. Pardella Pierina	»	44,520
18. Toti Rosanna	»	44,318
19. Riccomi Rossana	»	44,250
20. Cerri Elba	»	44,010
21. Tori Maria Giovanna	»	44 —
22. Andreani Maria	»	43,791
23. Bellandi Rometta	»	43,734
24. Paris Graziella	»	43 —
25. Gola Adele	»	42,770
26. Roverato Silvana	»	42,201
27. Carli Franca	»	41,807
28. Giuliani Marisa	»	41,437
29. Manfredi Maria Pia	»	41,364
30. Cosci Carmela	»	40,683
31. Pilloni Nedy	»	40,250
32. Falorni Wilma, precede perchè coniugata	»	40 —
33. Solleciti Adua, precede per età	»	40 —
34. Campani Luisa	»	40 —
35. Costa Rosaria	»	39,501
36. Confettoni Maria Grazia	»	39 —
37. Radicchi Bernardina	»	37,812
38. Felici Fernanda	»	37,468
39. Nevoni Marisa	»	36,109
40. Valenti Wanda	»	35,218

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 19 dicembre 1959

Il prefetto: TEMPERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1958;

Viste le preferenze indicate per le suddette sedi vacanti dalle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Cecchini Noemi: Livorno-Fiorentina;
2) Quilici Gemma: Livorno-Montenero.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Livorno.

Livorno, addì 19 dicembre 1959

Il prefetto: TEMPERINI

(36)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 22080 del 10 luglio 1959 col quale si provvedeva ad assegnare la condotta medica di Luco dei Marsi a seguito di pubblico concorso al dott. Di Girolamo Nicola;

Vista la nota n. 5168 del 10 dicembre 1959 con la quale il sindaco di Luco dei Marsi ha dichiarato che il precitato dott. Di Girolamo Nicola ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuto che, in base alla graduatoria approvata con decreto prefettizio n. 47490 del 10 luglio 1959, ed alla indicazione delle preferenze, ha diritto ad essere assegnato alla precitata condotta il dott. Di Gianfilippo Loide, a seguito delle dimissioni precitate ed a rinunzia presentata dal dott. Di Rocco Pietro;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La 2ª condotta medica di Luco dei Marsi è assegnata al dott. Di Gianfilippo Loide.

Il sindaco del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni, agli albi del comune di Luco dei Marsi e della Prefettura.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1959

Il prefetto: BLANDALEONE

(52)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto del 30 novembre 1959, n. 39274, con il quale l'ostetrica Anna Zavarella veniva nominata nella condotta del comune di Carsoli, frazioni di Tufo, Pietrasecca e Colli di Monte Bove;

Ritenuto che la predetta, come da comunicazione del 22 dicembre 1959 ha rinunciato alla nomina stessa;

Considerato che, in base all'ordine di graduatoria, approvato con decreto prefettizio n. 23657 del 31 luglio 1959 ha diritto di essere assegnata alla sopracitata condotta, l'ostetrica Giuseppina Botticelli;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari condotti dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Carsoli, frazioni di Pietrasecca, Tufo e Colli di Monte Bove, è assegnata all'ostetrica Giuseppina Botticelli.

Il sindaco di Carsoli è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quella del predetto Comune.

L'Aquila, addì 30 dicembre 1959

Il prefetto: BLANDALEONE

(51)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visti gli atti relativi al concorso a tredici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuto che le ostetriche Passa Laida, Cerasoli Concetta, Areta Cleopatra e Valletta Domenica, alle quali era stata già attribuita la titolarietà della 2ª condotta di Pratola Peligna, hanno rinunciato alla nomina stessa;

Considerato che, in base all'ordine di graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 23657 del 31 luglio 1959, ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Zavarella Anna.

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a sanitari condotti dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Pratola Peligna, 2ª condotta, è assegnata all'ostetrica Zavarella Anna.

Il sindaco di Pratola Peligna è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del Comune interessato.

L.Aquila, addì 30 dicembre 1959

Il prefetto: BLANDALEONE

(70)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 8511 del 1° giugno 1958, col quale venne bandito pubblico concorso per le condotte ostetriche, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:
Giorgianni dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:
De Grazia prof. Giuseppe, medico provinciale;
Marchesi prof. Franco, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Palermo;
Giaccone dott. Antonino, direttore del reparto maternità dell'Ospedale civico Benfratelli;
Schimmenti ostetrica Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:
Castiglione dott. Giovanni, direttore di sezione nel Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Palermo, addì 19 dicembre 1959

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(49)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1464 San. del 21 dicembre 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi della provincia di Pisa;
Visto il proprio decreto n. 1464 San. del 5 maggio 1959, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse:

1. Dell'Omodarme Giorgio . . . . . punti 152,12
2. Equi Angiolo . . . . » 148,51
3. Carli Giovanni . . . . » 135,85
4. Caturegli Luciano . . . . . . » 127,50
5. Poggianti Rimaco . . . . . . » 124,65
6. Migliori Renzo . . . . » 117 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pisa, di questo ufficio e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 29 dicembre 1959

Il medico provinciale: CAPUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pisa bandito con decreto n. 1464 del 21 dicembre 1958;
Visto l'ordine di preferenza con il quale i concorrenti hanno chiesto le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori del concorso stesso per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Dell'Omodarme Giorgio: Consorzio San Giuliano Terme-Vecchiano;
2) Equi Angiolo: Consorzio Vicopisano-Calci-Calcinaia-Bientina Buti.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pisa, di questo ufficio e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 29 dicembre 1959

Il medico provinciale: CAPUTO

(48)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.